

# UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA



COMUNE DI LANUSEI



COMUNE DI ELINI



COMUNE DI ARZANA



COMUNE DI LOCERI



COMUNE DI BARI SARDO



COMUNE DI ILBONO

## DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 2  DEL 21.01.2014	<b>OGGETTO: Stazione Unica Appaltante (S.U.A.). Elaborazione proposta di convenzione da sottoporre all'approvazione dei Comuni aderenti.</b>
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventuno** del mese di **gennaio** alle ore **10:11** nella sala delle adunanze assembleari dell'Unione Comuni d'Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presiede la seduta **Melis Marco** nella sua qualità di **Presidente pro tempore** sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
MELIS MARCO	PRESIDENTE	X	
FERRELI DAVIDE	VICEPRESIDENTE	X	
FANNI PAOLO SEBASTIANO	COMPONENTE	X	
PIRODDI ANDREA	COMPONENTE		X
SIONI DONATELLO	COMPONENTE	X	

Partecipa la **Dr.ssa Mulas Maria Grazia** nella sua qualità di **Segretario Dell' Unione**;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**PREMESSO** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
- il responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità Contabile;

## CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

### PREMESSO CHE

- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207". Dette disposizioni non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125

**VISTA** la bozza di convenzione all'uopo predisposta, allegata sotto la lettera A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'istituzione della Stazione Unica appaltante (S.U.A.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163

**RITENUTO** opportuno sottoporre ai Comuni aderenti la bozza di convenzione al fine di raccogliere osservazioni ed eventuali modifiche per l'elaborazione della bozza definitiva da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali;

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione espressa all'unanimità in forma palese per alzata di mano

### DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di inviare ai Comuni aderenti la bozza di convenzione predisposta per la costituzione della Stazione Unica Appaltante, al fine di raccogliere osservazioni e proposte di modifica;
- di stabilire che dette osservazioni dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2014.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO MARCO MELIS

IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

**PARERI DI CUI ALL'ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267  
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>
	21/01/2014	F.to Vitale Pili

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>
	21/01/2014	F.to Rag. Luisanna Rosa Sioni

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni,

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data **03/02/2014** n. **34** del reg. all'Albo pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto dell'Unione. (Prot. n. 572 del 03/02/2014).

Elini, li 03/02/2014

**IL SEGRETARIO DELL' UNIONE**

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva**

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 33 della L. R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_; per \_\_\_\_\_

Elini, li 21/01/2014

**IL SEGRETARIO DELL' UNIONE**

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Elini, li 06/02/2014

**L' IL SEGRETARIO DELL' UNIONE**

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

COMUNE DI \_\_\_\_\_ \ UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ **E L'UNIONE COMUNI**

**D'OGLIASTRA DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA**

**APPALTANTE**

Il giorno \_\_\_\_\_ presso la sede dell'Unione Comuni d'Ogliastra tra

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ che interviene  
nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Unione Comuni  
d'Ogliastra con sede a Elini \_\_\_\_\_ in esecuzione  
di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione all'art. \_\_\_\_\_ e dalla  
deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_, esecutiva a termini di legge.

- Lo stesso \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ che  
interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di  
\_\_\_\_\_ in esecuzione di quanto previsto dalla  
deliberazione del Consiglio Comunale di \_\_\_\_\_ n. del  
\_\_\_\_\_, esecutiva a termini di legge.

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ che interviene  
nella sua qualità di Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ in  
esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale  
di \_\_\_\_\_ n. del \_\_\_\_\_, esecutiva a termini di legge.

Premesso che:

- -ai sensi dell'articolo 33-bis del D.Lgs 163 come da ultimo modificato dalla  
legge 27 dicembre 2013, n. 147 "I Comuni con popolazione non superiore a

5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'*articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'*articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*". Dette disposizioni non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125

- La disposizione dell'art. 33-bis del "Codice", in particolare, si inserisce in quell'insieme di altre disposizioni che il legislatore ha introdotto nell'ordinamento per promuovere, per lo meno, l'accorpamento delle funzioni amministrative e dei servizi che fanno capo agli enti territoriali di più piccole dimensioni, così da razionalizzare l'utilizzo delle strutture esistenti, migliorandone l'efficienza e riducendone gli oneri.

- Quanto al termine per dare applicazione alla novella legislativa il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 71/2013, ha fissato il termine ultimo entro il quale dare attuazione al disposto

legislativo al 31 dicembre 2013 (Art. 5-ter), non confermato dalla Regione

Sardegna che con la Legge Regionale 15/01/2014 (finanziaria regionale)

all'articolo 1 comma 32 ha disposto che le norme sulla centrale unica di

committenza ai sensi della LR 4/2012 si applicano in Sardegna alle gare bandite

successivamente alla data del 31/12/2014 e comunque non prima della

approvazione della legislazione di riordino degli enti locali;

- con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, hanno approvato lo Statuto dell'Unione

Comuni d'Ogliastra provvedendo poi alla sua costituzione avvenuta, ad opera

dei soci fondatori Lanusei, Arzana ed Elini in data \_\_\_\_\_ 2007:

- Comune di \_\_\_\_\_ deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Comune di \_\_\_\_\_ deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Comune di \_\_\_\_\_ deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Comune di \_\_\_\_\_ deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Comune di \_\_\_\_\_ deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Comune di \_\_\_\_\_ deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- lo Statuto dell'Unione Comuni d'Ogliastra, all'articolo 3, prevede che l'Unione è costituita per lo svolgimento in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi dei comuni aderenti al fine di ottimizzarne i risultati;

- l'articolo 8 dello statuto dell'Unione, alla lettera u), individua gli appalti quale servizio che può essere oggetto di trasferimento all'Unione per la gestione associata nel territorio.

- l'articolo 9 dello Statuto dell'Unione prevede che il trasferimento delle funzioni si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza assoluta, da parte dei Consigli

Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo da parte dell'Unione, di uno schema

di convenzione da sottoscrivere formalmente che deve prevedere:

- il contenuto della materia o dei servizi trasferiti
- la descrizione della regolamentazione dei rapporti finanziari fra gli Enti coinvolti
- le forme di consultazione fra gli Enti
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali
- l'eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell'Unione
- le modalità di recesso.

- i Consigli Comunali con gli atti deliberativi elencati di seguito hanno approvato il presente schema di convenzione per il trasferimento all'Unione delle funzioni di stazione unica appaltante e di centrale unica di committenza.

1. Comune di \_\_\_\_\_ deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
2. Comune di \_\_\_\_\_ deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
3. Comune di \_\_\_\_\_ deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
4. Comune di \_\_\_\_\_ deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
5. Comune di \_\_\_\_\_ deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
6. Comune di \_\_\_\_\_ deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- L'Assemblea dell'Unione, ai sensi dello Statuto, ha deliberato in tal senso questo stesso schema di convenzione a seguito delle deliberazioni comunali sopracitate con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 267/2000, convengono e stipulano quanto di seguito:

**ART. 1 - Oggetto della convenzione**

I Comuni di Lanusei, Arzana, Elini, Ilbono, Loceri e Bari Sardo, di seguito indicati per brevità come Comuni conferenti, istituiscono presso l'Unione Comuni d'Ogliastra, di seguito per brevità indicata come Unione, la Stazione Unica Appaltante (SUA) alla quale sono attribuite le funzioni indicate all'articolo 3.

L'Unione opera ordinariamente come **stazione unica appaltante** (SUA) e, ove specificamente richiesto dal comune conferente, come **centrale unica di committenza (CUC)** ai sensi dell'articolo 33-bis del D.Lgs 163/2006;

Come Stazione Unica Appaltante (SUA) l'Unione si limita a curare, per conto degli enti aderenti, la fase dell'affidamento fino all'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo, gestendo la procedura di gara.

Come Centrale Unica di Committenza (CUC) procede, essa stessa, ad acquisire per se lavori, servizi e forniture destinate ad altre amministrazioni realizzando in proprio tutte le fasi della procedura di individuazione del contraente, compreso il contratto.

**ART. 2 – Procedure di affidamento escluse**

Restano nella competenza dei Comuni conferenti e sono posti in essere con le strutture di questi:

- Gli affidamenti effettuati attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";
- le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante

amministrazione diretta;

- gli affidamenti diretti di importo inferiore ad €. 40.000,00 riferiti a lavori servizi e forniture di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- Acquisti effettuati mediante cassa economale.

### **ART. 3 - Compiti**

Sono di competenza della SUA i seguenti compiti:

- a) predisposizione del regolamento dei contratti nonchè di bandi-tipo da utilizzare nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- b) adozione della determinazione a contrattare entro \_\_\_\_\_ giorni dalla consegna da parte del Comune conferente dei seguenti documenti la cui mancanza impedisce il decorso dei termini :
  - relazione economica per la determinazione della base d'asta dell'affidamento;
  - capitolato speciale di appalto completo in ogni elemento;
  - schema di bando di gara/avviso/lettera invito predisposti conformemente agli schemi-tipo adottati dalla SUA nel quale siano individuati, quando il contratto sia da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni. In quest'ultimo caso i parametri sono determinati in stretta collaborazione con i tecnici della SUA;
  - piano o piani di sicurezza necessari per l'affidamento;
  - prenotazione dell'impegno contabile;

- nominativo del responsabile unico del procedimento (RUP);

- Codice unico di progetto;

- Documentazione attestante il pagamento delle somme da versare all'AVCP;

- ogni altro atto, elaborato e documento in genere richiesto dalla vigente normativa in materia;

- eventuali indicazioni puntuali da tenere in considerazione;

c) Nomina del responsabile della procedura di affidamento che si interfaccia con il RUP;

d) adozione degli atti di gara esecutivi (bando, lettera di invito, pubblicazioni del bando e degli estratti, gestione dei rapporti con l'autorità di vigilanza dei contratti pubblici istituita ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii), nei quali è precisato che l'affidamento è gestito dalla SUA per la sola fase procedurale, dovendosi il vincolo giuridico negoziale perfezionare con il Comune conferente in favore e nell'interesse del quale la procedura è posta in essere.

e) Individuazione del seggio di gara o della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

f) aggiudicazione provvisoria dell'affidamento;

g) controlli e verifiche della documentazione prodotta dai soggetti concorrenti;

h) aggiudicazione definitiva dell'affidamento;

i) comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006;

j) trasmissione al Comune conferente degli atti conclusivi della procedura ai fini dell'assunzione dell'impegno contabile di spesa e della stipulazione del contratto.

k) Collaborazione nella preparazione dello schema di contratto;

#### **Art. 4 – Stipula del contratto.**

1. Nel rispetto della normativa vigente il contratto di appalto è stipulato nella forma pubblica amministrativa, o della scrittura privata autenticata o della scrittura privata.

2. Per i contratti da rogare con la forma pubblica amministrativa o con la scrittura privata autenticata le funzioni di ufficiale rogante o autenticante dei contratti aggiudicati dalla SUA aventi ad oggetto appalti di lavori, servizi o forniture, vengono assunte dal Segretario Comunale del Comune conferente.

Le funzioni di ufficiale autenticante o rogante per i contratti aggiudicati dalla SUA aventi ad oggetto appalti di forniture e servizi a beneficio di più comuni conferenti sono rese a rotazione dai Segretari Comunali dei Comuni conferenti, secondo modalità precedentemente concordate e comunicate all'Unione.

Le funzioni di ufficiale autenticante o rogante per i contratti aggiudicati dalla CUC sono rese dal segretario dell'Unione ove lo stesso sia anche Segretario Comunale iscritto nell'apposito albo dei Segretario Comunali e Provinciali.

#### **ART. 5 - Modalità di trasferimento ed Organizzazione del Servizio**

l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività attribuite dai Comuni conferenti, riguardanti la SUA o la CUC.

L'Unione esercita le attività di competenza dotandosi di una struttura organizzativa iniziale minima che potrà essere adeguata nel tempo sulla base dei successivi carichi

di lavoro nel rispetto di quanto contenuto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione.

L'Unione svolge le funzioni di SUA e di CUC attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e/o quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art.7 della presente convenzione.

L'Unione utilizza sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi o concesse in uso, secondo quanto previsto e indicato al seguito della presente convenzione;

#### **ART. 6 – Personale**

L'Unione Comuni d'Ogliastra al fine di garantire l'operatività della SUA o della CUC, con proprio atto, provvede a definire la struttura organizzativa e gestionale del nuovo servizio istituito.

Fino a quando l'Unione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3 della Legge Regionale 12/2005 come modificata dalla L.R . 4 agosto 2011 n. 18, non dispone di una propria dotazione organica, opera con il personale comandato dai Comuni conferenti in esecuzione della presente convenzione.

Nella fase iniziale la funzione oggetto del presente trasferimento è esercitata con il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, dei comuni aderenti all'Unione, già destinato allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione che, per il Comune di \_\_\_\_\_ è individuato nelle unità meglio di seguito specificate;

Stante la natura del comando il rapporto di lavoro del personale comandato, sia a tempo indeterminato sia determinato, continua ad essere gestito dal Comune titolare dello stesso. A tal fine gli atti di gestione del personale comandato all'Unione sono adottati dal Comune titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le

progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'Unione. Gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro, alla sua gestione ed organizzazione sono invece adottati dall'Unione.

In attuazione di quanto sopra, dalla data del \_\_\_\_\_, è disposto il comando, del seguente personale:

1. Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, dipendente a tempo indeterminato/determinato a tempo pieno/parziale avente il profilo \_\_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_\_ – posizione economica \_\_\_\_\_, tempo lavoro comandato all'unione \_\_\_\_/36;

Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie trasferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto dei trasferimenti all'Unione, la Giunta del Comune titolare del rapporto di lavoro e il Consiglio di Amministrazione dell'Unione provvedono ad assumere atti che definiscono le modalità con cui tale personale esercita parte delle proprie attività lavorative per l'Unione.

Gli atti assunti dalle Giunte dei Comuni e dall'Unione in materia di messa a disposizione all'Unione del personale attraverso il comando, sono conformi oltre che alle norme vigenti e ai contratti nazionali di lavoro, anche agli accordi decentrati specifici siglati e sottoscritti fra i Comuni, l'Unione e le organizzazioni Sindacali di categoria.

#### **Art. 7 - Rapporti finanziari fra Comuni ed Unione**

L'Unione provvede annualmente, entro il 31 dicembre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dal proprio Consiglio di Amministrazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento

delle attività trasferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la

struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese, fra cui

quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.

L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno al 31 agosto e 15 ottobre, lo stato di

attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il

fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.

I comuni conferenti provvedono ad effettuare i pagamenti entro e non oltre il termine

di 30 giorni.

L'Unione sostiene i costi di funzionamento della organizzazione con cui articola

l'esercizio delle competenze, delle funzioni e lo svolgimento delle attività trasferite con

la presente convenzione.

I costi di funzionamento sono iscritti nel bilancio dell'Unione dandovi copertura con i

trasferimenti specifici per le materie da parte di Enti pubblici o di soggetti privati, con i

proventi dei servizi erogati e con i trasferimenti richiesti ai Comuni, necessari al

pareggio della gestione economica.

I costi per il funzionamento della SUA o della CUC, al netto dei contributi concessi

all'Unione in base alla Legge regionale, sono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti

dai Comuni e Enti partecipanti e, ove esistenti, con entrate di privati.

I costi sono ripartiti fra gli Enti aderenti secondo le modalità seguenti:

- una quota collegata al costo fisso della struttura calcolata sulla base delle spese complessive sostenute per il funzionamento della centrale e ripartita tra gli Enti sulla base del criterio contenuto nello statuto per le spese generali (popolazione e territorio);

- Una quota a carico dell'ente richiedente la procedura di gara, distinta per tipologia, importo di gara ecc., definita in base ad apposita tabella approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Unione .

**ART. 8 - Utilizzo dei beni immobili, mobili e delle attrezzature**

L'Unione svolge le attività inerenti la SUA o la CUC utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi o concesse in uso.

Il trasferimento all'Unione in uso gratuito dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni o di terzi, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

Salvo diversa decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni concessi in comodato d'uso all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

L'Unione provvederà a condurre i beni concessi in comodato d'uso gratuito con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle

norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni conferenti, fatta salva ogni

diversa pattuizione deliberata dal Consiglio Comunale e dall'assemblea dell'Unione.

Attengono alla manutenzione ordinaria anche la sostituzione di mobili, arredi,

attrezzature, strumentazioni ed apparecchiature che nel corso del loro utilizzo da

parte dell'Unione si rendessero non più funzionali all'uso, in relazione a quanto

necessario per il buon esito dell'esercizio delle materie conferite. Si può derogare a

quanto sopra nel caso in cui alle spese per la manutenzione ordinaria si provveda con

fondi appositamente trasferiti da soggetti terzi (Stato, Regione ecc) per lo svolgimento

della specifica funzione.

La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per

qualsiasi causa ai beni concessi in comodato d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico

dei Comuni.

La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della

conduzione dei beni concessi in comodato d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

#### **ART. 9 - Durata, Revoca e Recesso**

La durata della presente convenzione è la stessa dell'Unione cui il Comune aderisce.

In accordo con l'art.7 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune può recedere

unilateralmente dall'Unione.

Tale eventualità provoca la contestuale revoca delle competenze, delle funzioni e

delle attività inerenti tutte le materie trasferite dal Comune all'Unione.

In accordo con lo Statuto dell'Unione, ogni Comune, pur non recedendo dall'Unione,

può revocare le competenze, le funzioni e le attività inerenti una o più funzioni

precedentemente trasferite all'Unione.

Nei due casi precedenti di recesso e revoca il Comune revocante ritorna nella piena titolarità delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti le materie precedentemente trasferite all'Unione, nei tempi previsti dallo Statuto dell'Unione.

La retrocessione delle titolarità delle materie precedentemente conferite comporta il trasferimento al Comune revocante, del personale originariamente trasferito all'Unione o comandato alla medesima.

Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa al tempo vigente, può essere trasferita, dall'Unione al Comune revocante, anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente.

Tutti i beni di proprietà del Comune, che l'Unione utilizza in comodato d'uso gratuito, tornano in uso al Comune revocante.

Fatto salvo diverso accordo tra le parti da definire in occasione della revoca o del recesso, tornano nella titolarità del Comune revocante anche tutti i beni mobili ed immobili, destinati all'esercizio delle attività revocate, trasferiti gratuitamente dal Comune interessato all'Unione, durante il periodo in cui quest'ultima ha gestito le materie oggetto della revoca.

Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante.

In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi.

Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni.

In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura ancora in carico all'Unione, viene assunta da uno dei comuni revocanti interessati dai beni dell'Unione sulla base di specifici accordi tra gli stessi.

I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentito la continuità di utilizzo.

In caso di scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'art.6 dello Statuto, le modalità di trasferimento dei beni immobili dall'Unione ai Comuni sono definite dallo statuto e sono definite nell'atto di scioglimento.

#### **ART. 10 - Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato congiuntamente dai Comuni conferenti;

- il secondo nominato dall'Assemblea dell'Unione;
- il terzo nominato in comune accordo fra le controparti, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lanusei.

Gli arbitri così nominati, giudicano in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del diritto di contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile

#### **ART. 11 - Rapporti fra i Comuni e l'Unione**

Le relazioni ed i rapporti fra Unione e Comuni conferenti avviene sulla base di quanto previsto dallo statuto e dai conseguenti provvedimenti adottati in merito dagli organi di governo.

#### **ART. 12 – Periodo transitorio**

Per permettere all'Unione di poter disporre dei tempi necessari ad organizzare al meglio il servizio ed evitare al contempo il blocco dell'attività contrattuale in capo ai comuni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo \_\_\_\_\_ della presente convenzione, fino alla data del 31/12/2014 i comuni conferenti continuano ad esercitare in proprio anche le acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs 163/2006.

#### **ART. 13 - Norme finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B) al D.P.R. n. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni.